

**CITTA' DI CENTO**



**COMUNE DI CENTO**

**DISCIPLINARE  
PER LO SVOLGIMENTO DEL  
MERCATINO  
DELLE COSE ANTICHE  
INGEGNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE  
DEL COMUNE DI CENTO**

**APPROVATO CON ATTO DI GIUNTA MUNICIPALE  
N..81 DEL 3/4/2014**

**AGGIORNATO CON ATTO DI GIUNTA MUNICIPALE  
N.....DEL .....**

## **Art. 1 – Finalità**

1. L'Amministrazione Comunale, con l'intento di promuovere ed incentivare le attività di artigianato artistico e di prodotti dell'ingegno nel territorio cittadino, istituisce una apposita manifestazione che, trovando collocazione nel Centro Storico e nei luoghi caratteristici della Città, favorisca la fruizione del territorio medesimo alla cittadinanza e nel contempo sia di interesse e di richiamo al fine di valorizzare, in particolare, il proprio centro abitato.
2. L'Amministrazione Comunale inoltre intende promuovere, all'interno del mercatino, iniziative collaterali legate allo sviluppo di una economia sociale, attraverso la partecipazione delle associazioni senza scopo di lucro (ONLUS);
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della manifestazione denominata "MERCATINO DELLE COSE ANTICHE – INGEGNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE " collezionisti, hobbisti e creativi per le vie del centro di CENTO.

## **Art. 2 – Fonti normative**

1. L.R. n. 21 del 28/04/1984;
2. D.lgs. n.114 del 31/03/1998;
3. L.R. n. 12 del 25/06/1999 e s.m.i.;
4. D.G.R. Emilia Romagna n. 1368 del 26/07/1999;
5. LR n. 1 del 10/02/2011;
6. LR n. 4 del 24/05/2013;
7. D.G.R. Emilia Romagna n. 844 del 24/06/2013;
8. D.G.R. Emilia Romagna n. 2065 del 23/12/2013;
9. *D.G.R. 2064 del 18/11/2019*
10. art. 148 del TUIR – DPR 22/12/1986 n. 917;
11. Risoluzione n. 6580 del 15/1/2013 – Ministero dello Sviluppo Economico;

## **Art. 3 – Tipologia**

1. La manifestazione denominata "MERCATINO DELLE COSE ANTICHE – INGEGNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE " – Collezionisti, hobbisti, creativi ed associazioni per le vie del centro di CENTO, istituito con deliberazione consigliere n. 10 del 28/02/2014 ha per oggetto la vendita di:
  - oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate;
  - oggettistica antica, gli oggetti da collezioni in genere quali libri, stampe ecc..;
  - opere di pittura, scultura, mosaico, ceramica o altre forme di arte decorativa e applicate, artigianato, oggetti di carattere creativo, frutto del proprio ingegno, della propria capacità manuale, del proprio estro.
2. E' fatto divieto di esposizione e vendita di oggetti da taglio e di armi di ogni genere, nonché di ogni altro oggetto pericoloso.
3. Non possono essere esposti oggetti, immagini, scritte che risultino lesivi della dignità delle persone, in particolare se contengono elementi che, valutati nel loro

contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le persone per distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, lingua, religione.

#### **Art. 4 – Giornate di svolgimento, ubicazione, orari e modalità di accesso.**

1. La manifestazione “MERCATINO DELLE COSE ANTICHE – INGEGNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE “ collezionisti, hobbisti, creativi ed associazioni per le vie del centro di CENTO, si svolge la terza domenica di ogni mese.
2. I periodi sopra indicati potranno essere variati dall’Amministrazione Comunale su proposta del concessionario in accordo con le Associazioni di categoria.
3. La manifestazione si svolge, di norma, in Piazza Guercino, Via Guercino fino al Piazzale della Rocca (sulla strada, a parte doppio portico sotto palazzo Governatore, esclusa area occupata dal pubblico esercizio); Per la Bibliografica – portici Via Matteotti (fino a via Ugo Bassi) – portici di Via Guercino e Via Provenzali sotto Municipio. Sono stati individuati un massimo di 150 operatori/stalli, con dimensione massima ml 2,5x4= mq 10.
4. In alternativa, su decisione dell’Amministrazione Comunale, qualora se ne rendesse opportuno e necessario, viene prevista la seguente seconda opzione logistica: Piazza Guercino, Via Guercino, dalla Piazza al Piazzale Bonzagni, sulla strada, Viale Bonzagni, da angolo via Guercino fino angolo Via Baruffaldi, Giardini Ugo Bassi, Portici via Guercino, di Fronte a San Lorenzo fino angolo Via Bonzagni.
5. La collocazione dei posteggi dovrà rispettare criteri di omogeneità ossia il concessionario dovrà organizzarsi individuando aree dedicate ai soggetti partecipanti al mercatino, per tipologia (operatori commerciali, hobbisti, artigiani/creatori opere ingegno ecc).
6. La manifestazione non può svolgersi nelle aree di cui ai punti precedenti 3) e 4) nella/e giornate interessata/e:
  - a. alle manifestazioni carnevalesche;
  - b. alle iniziative natalizie;se le stesse vengono svolte nell’area di cui ai paragrafi 3) e/o 4).
7. Qualora le aree interessate alla manifestazione, di cui ai precedenti paragrafi 3) e 4), non fossero disponibili per cause imprevedibili di forza maggiore o per lo svolgimento di altre manifestazioni legate ad eventi particolari, il “MERCATINO DELLE COSE ANTICHE – INGEGNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE “ Collezionisti, hobbisti, creativi ed associazioni per le vie del centro di CENTO, potrà essere trasferita in Via Santa Liberata, previo preavviso e accordi con il concessionario.
8. L’Amministrazione Comunale, su proposta del Concessionario della Manifestazione, si riserva di ampliare e/o modificare il tracciato quando necessario ed opportuno.
9. Gli operatori sono tenuti ad osservare gli orari di esposizione definiti con apposita ordinanza sindacale. Gli operatori potranno allestire i posteggi a partire dalle ore 7.00, apertura banchi per attività di mostra/scambio/commercio dalle ore 8.30 alle ore 20.00. I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 21.00.

10. Per l'entrata e l'uscita dal posteggio è consentita una tolleranza di mezz'ora, sia in entrata che in uscita.
11. Detti orari potranno essere sottoposti a modifiche, in accordo con l'Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale, in caso di occasioni particolari.
12. Le fasi di allestimento del banco di vendita non devono in alcun modo danneggiare la pavimentazione e/o provocare danni ai monumenti ed ai palazzi circostanti.
13. Le strutture di allestimento e l'organizzazione logistica dovranno assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza dai monumenti e la visibilità delle aree monumentali.

#### **Art. 5 – Requisiti richiesti agli espositori.**

La partecipazione è consentita a soggetti con i seguenti requisiti:

1. operatori titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica tipo A o B;
2. soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale e che sono in possesso del tesserino di riconoscimento di cui al comma 3. art. 7 bis della LR n.4 del 24/05/2013 e quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale relative;
3. Artigiani che espongono esclusivamente oggetti di propria produzione;
4. Creatori di opere del proprio ingegno, che espongano manufatti di loro produzione che non abbiano carattere seriale e non si avvalgano di attrezzature meccaniche o stampi.  
Per questi ultimi valgono alcune specifiche:
  - a) Tutte le opere devono essere singolarmente firmate, escluse le "composizioni", nel qual caso dovrà essere firmata solamente l'intera "composizione", ed escluso inoltre quelle opere per le quali, per varie ragioni (piccole dimensioni dell'opera, particolarità dei materiali, ecc.) l'apposizione della firma sia difficoltosa o pregiudizievole per l'opera stessa.
  - b) 3. E' d'obbligo la presenza dell'esecutore delle opere esposte.
5. Gli operatori presenti sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al seguente art. 7., nonché alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza e alle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 6 - Vendita opere.**

1. Gli operatori che oltre ad esporre intendono porre in vendita esclusivamente le proprie opere dovranno essere provvisti di regolare autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che la totalità delle opere/oggetti/materiale realizzati ed esposti, è frutto della propria arte o del proprio ingegno e osservare le specifiche norme di legge ed i vincoli regolamentari e/o amministrativi.

## **Art. 7 - Specializzazioni merceologiche.**

1. Gli operatori presenti sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al precedente art. 3 e precisamente:
  - Antiquariato cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, argenti e silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere ed abbigliamento, casalinghi ecc..

Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi di almeno 50 anni, vecchi o usati di rigorosa qualità.

- Oggetti da collezione quali: filatelia (francobolli ed oggi di interesse filatelico); numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico); titoli azionari; libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa; atlanti e mappe; manoscritti ed autografi; materiali per la scrittura e relativi accessori quali cartoline e fotografie; monili; orologi ( da parete, polso, tavolo); strumenti ottici, macchine fotografiche; strumenti di precisione; dischi; grammofoni; radio; strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora di comunicazione; pizzi e merletti, tovaglie e servizi da tavola; giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine; articoli da fumo; profumi; militari e onorificenze; attrezzi da lavoro; statuine e riproduzioni di animali ecc..
2. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
  3. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre od esporre più di un oggetto con un prezzo superiore ad euro 100,00; in ogni caso il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00, ai sensi del comma 10. art. 7 bis della LR n.4 del 24/05/2013.

## **Art. 8 - Enti ed Associazioni senza fini di lucro (ONLUS)**

Le Onlus, per partecipare al mercatino di cui al presente disciplinare dovranno attivarsi come segue:

1. per svolgere vendite benefiche, devono dotarsi di autorizzazione al commercio su area pubblica e/o devono richiedere al Comune il tesserino per commercio in forma hobbistica;
2. per la semplice presentazione della propria attività, con raccolta di oggetti e consegna di doni di modico valore, non devono richiedere le autorizzazioni/tesserino di cui al punto precedente.

## **Art. 9 - Concessionario.**

1. L'organizzazione della manifestazione può essere affidata in gestione a terzi, che curano ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento del "MERCATINO DELLE COSE ANTICHE – INGEGNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE " , collezionisti, hobbisti, creativi ed associazioni per le vie del centro di

CENTO secondo le modalità stabilite nel presente regolamento ed in apposita convenzione con il Comune.

2. L'assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dall'organizzatore/concessionario della manifestazione, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione (vedi anche art 4). L'assegnazione potrà essere fatta esclusivamente ad operatori aventi i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
3. Il concessionario è tenuto a redigere mensilmente ad inviare a PM , SUAP e ICA srl, quale concessionario COSAP, prima di ogni manifestazione, un elenco dei soggetti che partecipano a ciascuna manifestazione, indicando chiaramente i seguenti dati:
  - ▲ ragione sociale e/o cognome/nome;
  - ▲ codice fiscale e/o Partita iva;
  - ▲ indicazione se hobbista/ commerciante su area pubblica e/o altro;
  - ▲ mq della superficie di suolo pubblico occupato;

Tale elenco può essere, se necessario integrato/aggiornato entro una settimana dall'avvenuta manifestazione.

L'elenco è fondamentale in quanto il Comune è tenuto ad inoltrare alla Regione tali dati, come previsto dalla normativa.

4. Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone occupazione suolo pubblico (COSAP) nonché al pagamento di eventuali spese per allacciamenti elettrici, installazione segnaletica, posizionamento transenne, pubblicità ed eventuali altri oneri e spese necessari per il regolare funzionamento del mercato.
5. la Giunta Municipale potrà eventualmente disporre, di anno in anno, l'esonero da pagamento di quanto indicato al precedente paragrafo 4, così come previsto all'art 20 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche.

#### **Art. 10 - Corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi.**

1. Il concessionario potrà richiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, la pubblicità e quanto altro necessario all'organizzazione ed al rifusione del canone occupazione suolo pubblico (COSAP) e di altre eventuali spese sostenute per lo svolgimento della manifestazione.
2. sono esclusi dal pagamento di tale corrispettivo CMV servizi Srl ed i minorenni partecipanti alle iniziative di cui all'art. 9).

#### **Art. 11 - Assegnazione posteggi agli operatori**

1. se la manifestazione è gestita dal Comune, la gestione deve essere definita da apposito regolamento comunale;
2. se la manifestazione è gestita da un concessionario, le domande possono essere presentate a quest'ultimo almeno 15 giorni prima dalla data mensile di effettuazione della manifestazione;

3. il concessionario deve presentare l'elenco dei partecipanti allo SUAP, alla Polizia Municipale e alla Ditta concessionaria per il Comune della COSAP, almeno il giorno precedente la manifestazione mensile (vedi paragrafo 3) art 9);
4. ciascuna domanda, presentata al Concessionario, deve contenere quanto segue.
  - a) se operatore non professionale:
    - dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, codice fiscale e/o Partita Iva del richiedente;
    - dichiarazione della qualità di operatore non professionale e autocertificazione che attesta il possesso del tesserino di riconoscimento di cui al comma 3. art. 7 bis della LR n.4 del 24/05/2013 con l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato;
    - dimensioni del posteggio richiesto (non superiore a mq 12);
    - esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art. 7.
  - b) se operatore professionale:
    - dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, codice fiscale e/o Partita Iva del richiedente;
    - copia dell'autorizzazione di commercio su area pubblica di tipo A o B ai sensi ai sensi del Dlgs 114/98 e s.m.i.
    - dimensioni del posteggio richiesto (non superiore a mq 12);
5. gli operatori possono presentare una domanda unica per l'intero anno, per un massimo di 6 presenze le cui date devono essere chiaramente indicate;
6. l'operatore non professionale non potrà essere sostituito da altre persone e dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione.
7. l'assegnazione del posteggio avverrà nei termini previsti dal presente disciplinare e dalla convenzione sottoscritta dalle parti, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione;
8. la partecipazione degli hobbisti deve avvenire con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche.

#### **Art. 12 - Obblighi degli operatori non professionali**

1. Ogni operatore non professionale quando partecipa alla manifestazione deve presentare, di volta in volta, unitamente al tesserino di riconoscimento, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita. Tale elenco deve essere timbrato/vidimato dal personale di vigilanza, contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino.
2. l'elenco dovrà essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di consentire eventuali controlli.

3. gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti di autorizzazione commerciale ai sensi del Dlgs 114/98.

#### **Art. 13 - Controlli**

1. Il Comune, attraverso i propri uffici competenti e all'eventuale concessionario, provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e dal presente regolamento dei partecipanti alla manifestazione.
2. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto ad eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale, apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche sull'elenco dei beni. Tale controllo deve precedere il controllo degli operatori professionali.

#### **Art. 14 - Canone Occupazione Suolo Pubblico (COSAP).**

1. la manifestazione oggetto del presente regolamento , è soggetta al pagamento della COSAP, come previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, D.C.C. n 43 del 5/5/2008 (art 19 comma 2 – tipologia 10);
2. Ogni operatore, o il Concessionario se esiste una convenzione con privati, sarà obbligato pertanto alla corresponsione al Comune del Canone Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) secondo le modalità previste dal Regolamento relativo e/o convenzione, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 paragrafo 5).

#### **Art. 15 - pulizia dell'area**

1. ogni operatore, o il concessionario se esiste una convenzione con privati, dovrà provvedere affinché i rifiuti siano raccolti in appositi contenitori messi a disposizione dal concessionario del servizio e non vengano depositati sul posto cartoni, scatole o altro materiale ingombrante;

#### **Art. 16 - obblighi degli assegnatari di posteggio**

1. la massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie;
2. il posteggio non potrà rimanere incustodito;
2. è fatto obbligo all'espositore di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere tutti i rifiuti dallo stesso prodotti;
3. ogni responsabilità verso terzi, derivante dall'esercizio dell'attività, è ad esclusivo carico dell'espositore;
4. è vietato l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;



5. ogni espositore che partecipa alla manifestazione deve adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie e prescrizioni che verranno eventualmente dettate dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 17 - Sanzioni**

La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscali così come previsto dalle normative vigenti;

#### **Art 18. Soppressione del mercato**

Qualora l'Amministrazione Comunale accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati il mercato potrà essere soppresso.

#### **Art. 19. Concessione di suolo pubblico e autorizzazione**

L'occupazione di suolo pubblico per l'intera area di mercato è concessa al soggetto gestore, così come l'autorizzazione allo svolgimento del mercato, per un arco di tempo determinato dalla durata della convenzione sottoscritta tra le parti.

#### **Art. 20. Privacy**

L'Amministrazione Comunale ed il gestore sono contitolari dei dati relativi ai servizi affidati e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Soggetto gestore si impegna al rispetto del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

#### **Art. 21- Norme finali ed entrata in vigore**

1. per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.
2. il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.